

SCAMBIO DI NOTE  
PER L'IMPORTAZIONE A SAN MARINO  
IN ESENZIONE DA I.G.E.  
DEI PRODOTTI PETROLIFERI E DEI G.P.L.

San Marino, li 11 marzo 1968

Prot. n. 00405

Signor Segretario di Stato,

ho l'onore di trascrivere qui di seguito quanto è stato comunicato al Ministero degli Affari Esteri da parte del Ministero delle Finanze in merito all'esenzione dal pagamento della Imposta generale sull'entrata per i prodotti petroliferi e di gas di petrolio liquefatti esportati dall'Italia nel territorio della Serenissima Repubblica:

« La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, ha chiesto che alle forniture italiane di prodotti petroliferi (carburanti, combustibili e lubrificanti) e di gas di petrolio liquefatti, effettuate nei confronti di Ditte sammarinesi, sia riconosciuta applicabile l'esenzione dall'Imposta generale sull'entrata prevista, per le esportazioni, dall'art. 1, lett. h), della Legge 19 giugno 1940, n. 762.

Al riguardo questo Ministero deve osservare che le esportazioni italiane nella Repubblica di San Marino godono dell'esenzione dall'Imposta generale sull'entrata prevista dalla richiamata norma di Legge, ma che da tale trattamento sono stati esclusi i prodotti petroliferi allo scopo di evitare che l'assenza di una linea doganale fra i due Stati determini, stante l'alto onere d'imposta che grava i prodotti in questione, una facile elusione ai danni dell'Erario.

Tuttavia, poichè i competenti Organi sammarinesi hanno fatto conoscere, per le vie brevi, di essere disposti ad adottare

misure idonee ad evitare l'accennato inconveniente, questo Ministero si riserva, non appena tale impegno si sarà concretato in una apposita nota diplomatica, di adottare immediatamente le opportune disposizioni perchè anche i prodotti petroliferi possano essere esportati in San Marino in esenzione dall'Imposta generale sull'entrata.

L'impegno dovrà essere assunto nei seguenti termini:

— istituzione per i prodotti petroliferi (carburanti, combustibili e lubrificanti) e per i gas di petrolio liquefatti di una imposizione fiscale equivalente a quella vigente in Italia agli effetti dell'Imposta generale sull'entrata;

— acquisto degli accennati prodotti esclusivamente presso le raffinerie ed i depositi nazionali, cioè presso stabilimenti ove i prodotti stessi sono ancora da assoggettare all'imposta di fabbricazione;

— garanzia che, per ogni prelievo effettuato presso le raffinerie ed i depositi nazionali, venga apposta, da parte della Gendarmeria della Repubblica di San Marino, su ciascun documento (bolletta di cauzione), che dovrà scortare i prodotti medesimi durante il trasporto in quello Stato, specifica attestazione comprovante l'effettiva introduzione delle merci nel territorio sammarinese;

— apposizione, da parte della detta Gendarmeria, sul duplo delle fatture emesse dalle aziende petrolifere per ciascuna vendita, di una dichiarazione che attesti sia l'avvenuta importazione dei prodotti descritti nel documento, sia l'assoggettamento degli stessi ad una imposizione equivalente a quella vigente in Italia ai fini dell'Imposta generale sull'entrata ed indicazione, sul duplo in parola, degli estremi del documento sammarinese emesso per il pagamento del tributo dovuto a quello Stato ».

Prego l'E. V. di farmi cortesemente conoscere il Suo pensiero in relazione alle soprariferite richieste del Ministero delle Finanze.

Accolga, Signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Console Generale  
N. LO RUSSO ATTOMA

S. E. il Cav. di Gr. Cr. Prof. Avv. FEDERICO BIGI  
*Segretario di Stato per gli Affari Esteri*

SAN MARINO

San Marino, li 20 marzo 1968/1667 d. F. R.

Prot. n. 3555/Aa/226

Signor Console Generale,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua dell'11 corrente - prot. 00405 - con la quale mi ha comunicato il testo di una lettera trasmessa dall'On. Ministero delle Finanze all'On. Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, che rispecchia le intese intercorse in merito alla esenzione dal pagamento dell'Imposta Generale sull'Entrata sui prodotti petroliferi e di gas di petrolio liquefatti esportati dall'Italia nella Repubblica di San Marino.

Secondo tali intese, sulle forniture di prodotti petroliferi (carburanti, combustibili e lubrificanti) e di gas di petrolio liquefatti effettuate nei confronti di Ditte sammarinesi viene da parte italiana riconosciuta applicabile l'esenzione dell'Imposta Generale sull'Entrata, stabilita dall'art. 1, lett. h), della Legge 19 giugno 1940 n. 762.

Da parte sua il Governo sammarinese si impegna ad applicare sui suddetti prodotti, destinati alla Repubblica di San Marino in esenzione dalla Imposta Generale sull'Entrata italiana, una imposta generale sull'entrata equivalente nell'ammontare a quella in vigore nella Repubblica Italiana.

Il Governo sammarinese inoltre, nello spirito di concreta collaborazione da cui è animato nei confronti dello Stato italiano, si impegna ad emanare le opportune disposizioni:

a) perchè i summenzionati prodotti petroliferi (carburanti, combustibili e lubrificanti) e di gas di petrolio liquefatti vengano acquistati esclusivamente presso le raffinerie ed i depositi nazionali italiani ove i prodotti stessi sono ancora da assoggettare all'imposta di fabbricazione;

b) perchè per ogni prelievo effettuato presso le raffinerie ed i depositi nazionali anzidetti venga apposta, da parte dell'Ispettorato di Polizia Urbana di San Marino, su ciascun documento (bolletta di cauzione) che dovrà scortare i prodotti sopracitati durante il trasporto in territorio sammarinese, specifica attestazione comprovante l'effettiva introduzione dei prodotti petroliferi e dei gas di petrolio liquefatti nella Repubblica di San Marino;

c) perchè, a cura dell'Ispettorato di Polizia Urbana di San

Marino, sul duplo delle fatture emesse dalle aziende petrolifere per ciascuna vendita venga apposta una dichiarazione attestante sia l'avvenuta importazione in territorio sammarinese dei prodotti indicati nel documento sia l'avvenuto assoggettamento degli stessi ad una imposizione equivalente a quella in vigore in Italia nonchè la indicazione degli estremi del documento sammarinese emesso per il pagamento del tributo.

Le sarò grato se vorrà portare quanto precede a conoscenza delle competenti Autorità italiane, con l'invito a predisporre le misure necessarie per l'attuazione delle intese sopradescritte in analogia a quanto stanno predisponendo i competenti Organi dello Stato sammarinese.

Mi riservo di trasmetterLe il testo dei provvedimenti che in conformità agli impegni sopra assunti verranno adottati da San Marino e frattanto Le porgo, Signor Console Generale, i sensi della più alta stima.

Il Segretario di Stato  
FEDERICO BIGI

Ill.mo Signor Dr. Gr. Uff. NICOLA LO RUSSO ATTOMA  
*Console Generale d'Italia*

SAN MARINO